



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D. LGS. 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE DEI COMUNI
DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO
EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA E FACENTI PARTE
DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE).**

CUP E24B18000100006 - CIG BA99F75D3F

Quesito pervenuto il 13/03/2026 – Registro di sistema PI136828-26

1) In merito alla natura del rapporto professionale intercorrente tra i professionisti del gruppo di lavoro e l'operatore economico si richiede se, oltre alle alternative elencate alle pp. 20-21 del Disciplinare, è ammissibile che alcuni dei professionisti richiesti siano legati all'operatore in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Risposta: Si ribadisce quanto indicato alle pagine 20 e 21 del disciplinare: *“Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:*

- *componente di un raggruppamento temporaneo;*
- *associato di una associazione tra professionisti;*
- *socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;*
- *dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);*
- *ausiliario;*
- *subappaltatore necessario. Si ribadisce che per la figura del geologo non è ammesso il ricorso al cd. subappalto necessario.*

La risposta è pertanto negativa.



2) In merito ai requisiti del gruppo di lavoro, si richiede se è ammesso il subappalto per tutte le figure, incluso giovane professionista, ad esclusione del solo Geologo. Se sì, in fase di offerta è necessario produrre la documentazione per ogni ausiliario come indicato alle pp. 26-27, 40 del Disciplinare?

Risposta: Per le attività affidabili in subappalto si rimanda all'art. 8 del disciplinare di gara. Si ribadisce il divieto di subappalto della relazione geologica. Come stabilito nel punto 6.4 del disciplinare di gara, per i raggruppamenti temporanei, *"è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il giovane professionista dev'essere un laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare di gara."* **Non è pertanto ammesso il ricorso al subappalto per tale figura**, dovendo il giovane professionista essere presente come soggetto all'interno del raggruppamento temporaneo.

In caso di ricorso all'avvalimento, occorre presentare la documentazione richiesta agli articoli 7 e 15.7 del disciplinare di gara.

3) In merito al professionista incaricato della Redazione del Regolamento Edilizio, si richiede se tale figura può essere oggetto di subappalto o avvalimento.

Risposta: La redazione del regolamento edilizio rientra tra le attività subappaltabili.

4) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale, l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di "apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto" è da considerarsi applicabile anche a componenti del raggruppamento che sono professionisti singoli? Oppure, nel caso in cui il raggruppamento costituendo sia composto da una società di ingegneria (mandataria) e professionisti singoli, tale obbligo può essere soddisfatto dalla sola società?

Risposta: Fermo restando che il raggruppamento deve possedere i requisiti minimi di partecipazione come dettagliati nell'art. 6.4 del disciplinare di gara, si ribadisce quanto indicato nel disciplinare di gara e pertanto che *"resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto."*



UNIONE VAL D'ENZA

Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza
Provincia di Reggio Emilia

5) In caso di ricorso al subappalto, si richiede se è ammissibile che nessuna delle prestazioni sia subappaltata a PMI, ma solo a professionisti singoli dandone adeguata motivazione.

Risposta: Il singolo professionista è equiparabile alle PMI.

6) Con riferimento alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria (p. 30), si richiede se questa è applicabile anche nel caso in cui il raggruppamento sia composto da una sola PMI e professionisti singoli.

Risposta: Si conferma in quanto i singoli professionisti sono equiparabili alle PMI.

L'RFA

Dott. Luca Viani